

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-263 del 18/02/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PIEMME AUTO SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO DI AUTOVETTURE CON AUTOFFICINA E AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA MILANI N° 2/4.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-278 del 18/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA PIEMME AUTO SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO DI AUTOVETTURE CON AUTOFFICINA E AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA MILANI N° 2/4.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **PIEMME AUTO SRL** - avente sede legale in Comune di Felegara - Medesano (PR) Via Repubblica n° 59 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota dell'01/12/2015, prot. n° 104423 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 09/12/2015 con prot. n° 72211), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "commercio di autovetture con autofficina e autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, via Milani n° 2/4.

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e dal lavaggio dei pavimenti dell'officina vengono trattate con un impianto di depurazione;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 13/03/2012, P.G. n° 16519;
- le acque meteoriche vengono trattate da un impianto installato a solo scopo precauzionale; lo scarico in uscita da tale impianto di trattamento non è soggetto ad autorizzazione;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 2002 del 22/12/2015 e trasmessa alla Provincia di Piacenza con nota del 23/12/2015, prot. n° 112279 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. prov.le n° 75004);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota provinciale del 16 dicembre 2015 prot. n. 73592) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta PIEMME AUTO SRL per l'attività di "commercio di autovetture con autofficina e autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, via Milani n° 2/4;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo.

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PIEMME AUTO SRL** (C. FISC. 00891230344), avente sede legale in Comune di Felegara - Medesano (PR) Via Repubblica n° 59, per l'attività di "commercio di autovetture con autofficina e autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, via Milani n° 2/4. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura di acque reflue urbane) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:
 - α) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - β) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
 - γ) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti me-

dianete diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- δ) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- ε) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione, delle condotte fognarie (compresi i pozzetti di ispezione e controllo); in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto di depurazione. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- φ) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- γ) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 13/03/2012, P.G. n° 16519;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- il presente provvedimento non comportando impegni non necessita del visto di regolarità contabile di spesa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.